Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Direzione
Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 40 61, info@ipct.ch
www.ipct.ch

Bellinzona, 7 gennaio 2026

Modifiche del Regolamento di previdenza dell'IPCT (RIPCT) in vigore dal 01.01.2026

Con effetto dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore alcune modifiche del RIPCT, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2025. Tali modifiche sono state regolarmente pubblicate sul nostro sito internet, nella sezione «Basi legali».

La modifica di maggiore rilievo concerne l'implementazione della norma relativa alla soluzione adottata per far fronte al disallineamento tra la data di riferimento AVS e l'età di termine dell'erogazione del supplemento sostitutivo AVS dell'IPCT. Tale tematica è illustrata in modo dettagliato in un apposito comunicato separato, consultabile al seguente documento.

Le ulteriori modifiche introdotte riguardano prevalentemente il perfezionamento di taluni aspetti procedurali, in particolare:

- la definizione di un termine perentorio di 30 giorni dall'inizio di un congedo non retribuito per presentare un'eventuale richiesta di esenzione dall'assicurazione contro i rischi (art. 8 cpv. 1bis);
- la fissazione di un termine preciso, compreso tra i 12 e i 3 mesi antecedenti il pensionamento, per formalizzare un'eventuale richiesta di riscossione della prestazione di vecchiaia in forma di capitale (art. 21 cpv. 1quinquies);
- una più puntuale definizione del concetto di «figlio» (e di «orfano») nei casi in cui il figlio non sia comune a entrambi i coniugi o conviventi coinvolti in un caso di previdenza assicurato (art. 38 cpv. 1, art. 38a cpv. 1, art. 44a cpv. 1);
- la precisazione secondo cui le prestazioni supplementari per figli di assicurati maggiorenni in formazione sono versate a partire dal mese successivo all'inizio degli studi e cessano alla fine del mese in cui gli studi si concludono (art. 30 cpv. 3, art. 33 cpv. 2);
- l'esplicitazione di un principio già valido in precedenza, ossia che il pensionamento anticipato a partire dai 58 anni (con il conseguente diritto al supplemento sostitutivo AVS cofinanziato dal datore di lavoro) costituisce un diritto dell'assicurato e non richiede il consenso esplicito del datore di lavoro; parimenti, nessun pensionamento anticipato può essere imposto senza il consenso espresso della persona interessata, restando garantito il diritto al trasferimento della prestazione di uscita anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni (art. 29 cpv. 2 bis, art. 47 cpv. 1);

- si è inoltre precisato che, nel caso di persone parzialmente invalide, per il calcolo della possibile sovrassicurazione (coordinamento con altre prestazioni da assicurazioni sociali o altri redditi), si tiene conto non solo del reddito effettivamente conseguito per la parte rimasta abile al lavoro, bensì anche di quello potenzialmente conseguibile, per non più favorire chi decidesse di non svolgere nessuna attività lucrativa parziale rispetto a chi invece la svolge (art. 25 cpv. 1).

Il nostro Ufficio previdenza rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Contatto per eventuali domande: previdenza@ipct.ch, 091 814 40 61.